

**APPALTI - VERIFICA REQUISITI - UNICO CENTRO DECISIONALE - PLURIMI INDIZI - CASISTICA**

È legittima l'esclusione di due operatori economici la cui riconducibilità ad un centro decisionale unico, a prescindere dalla sussistenza di un collegamento sostanziale, sia desumibile da plurimi elementi oggettivi - gravi, precisi e concordanti - quali l'intreccio di legami parentali, somiglianze nella documentazione di gara, numerose partecipazioni di entrambe le imprese a precedenti gare, costanti e pregressi rapporti di collaborazione tra le stesse, coincidenza dell'organismo di attestazione SOA e della compagnia assicurativa per il rilascio della polizza fideiussoria per ambedue e, in generale, intrecci societari del tipo indicato.

**TAR Lombardia, Milano, Sez. I, sentenza n. 1984/2019**

Pubblicato il 16/09/2019

**N. 01984/2019 REG.PROV.COLL.**

**N. 00579/2019 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 579 del 2019, proposto da Malacrida A.V.C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valeria Catalano, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Fatebenefratelli 15;

***contro***

Comune di Milano, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Stefania Pagano, Emilio Luigi Pregnolato, Sara Pagliosa, Danilo Parvopasso, Massimo Cali', con domicilio eletto presso gli uffici dell'Ente in Milano, via della Guastalla, 6 e con domicilio pec come in atti;

***nei confronti***

Fratelli Grignola di Grignola Vittorio & C. S.a.s. non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione*

- del provvedimento PG. 0032876 del 23 gennaio 2019, comunicato a mezzo pec in data 30 gennaio 2018 con cui il Comune di Milano ha disposto l'esclusione della società ricorrente per presunta ipotesi di collegamento sostanziale con l'impresa Fratelli Grignola S.a.s. e conseguente violazione dell'art. 80, comma 5 lett. m) del D.lgs 50/2016, dall'appalto n. 89/2018 avente ad oggetto “opere di manutenzione straordinaria per adeguamenti normativi, riqualificazione e salvaguardia delle alberature cittadine degli spazi di piantagione e messa in sicurezza di aree degradate comunali – Lotto A”;

- dei verbali di gara tutti, ossia verbale del 8, 9, 10 e 11 gennaio 2019, tra cui in specie quello del 10 gennaio 2019 contenente le motivazioni della disposta esclusione;
- della nota PG 0510172/2018 del 4 febbraio 2019, ricevuto a mezzo pec in data 5 febbraio 2019 di incameramento della cauzione provvisoria prestata dalla società ricorrente;
- della Comunicazione inviata all'ANAC con provvedimento PG 0065185/2019 del 12 febbraio 2019 e comunicata alla ricorrente con pec in pari data.

-nonché di ogni altro atto, presupposto, connesso, conseguente od attuativo, ancorché non conosciuto quanto a data e contenuto, ivi compreso l'atto di aggiudicazione definitiva, il contratto eventualmente stipulato con altro operatore economico, in relazione ai quali si formula riserva di proposizione di motivi aggiunti;

nonché per la conseguente condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni patiti e patienti, con riserva di quantificazione nel corso del giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2019 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Malacrida Avc S.r.l. impugna i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, sotto diversi profili, chiedendone l'annullamento.

Si costituisce in giudizio il Comune di Milano, eccependo l'infondatezza del ricorso avversario, di cui chiede il rigetto.

F.lli Grignola di Grignola Vittorio e C. S.a.s non si costituisce in giudizio.

Le parti producono memorie e documenti.

Con ordinanza n. 395/2019, depositata in data 4 aprile 2019, il Tribunale ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare e dichiarato l'estinzione della relativa fase processuale.

All'udienza del 5 giugno 2019, la causa viene trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1) Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che:

- con determinazioni dirigenziali n. 753/2018 del 2.11.2018 e n. 772/2018 dell'8.11.2018 dell'Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori, il Comune di Milano approvava il progetto esecutivo per l'esecuzione delle "Opere di manutenzione straordinaria per adeguamenti normativi, riqualificazione e salvaguardia delle alberature cittadine, degli spazi di piantagione e messa in sicurezza di aree degradate comunali - lotto A", definiva la metodologia di gara da utilizzare per l'appalto dei relativi lavori (procedura aperta con aggiudicazione al minor prezzo ai

sensi degli artt. 95 e 97 del D. Lgs. 50/2016) ed individuava la categoria OG3, quale categoria di riferimento per la verifica dei requisiti dei concorrenti;

- entro il termine fissato dal bando, pervenivano anche le offerte dell'impresa F.lli Grignola S.a.s. e dell'impresa Malacrida A.V.C. S.r.l.;

- nel corso della verifica del possesso dei requisiti generali dei concorrenti, il Comune di Milano rilevava che le offerte delle imprese F.lli Grignola S.a.s. e Malacrida A.V.C. S.r.l. presentavano elementi idonei a far presumere forme di collegamento sostanziale tra esse;

- la stazione appaltante, rilevando che la stessa situazione era stata contestata alla ricorrente in un'altra parallela procedura di gara (appalto n. 79/2018), cui Malacrida A.V.C. S.r.l. aveva partecipato e da cui era stata esclusa pochi giorni prima, ossia il 19.12.2018, disponeva l'acquisizione dell'attività istruttoria e delle risultanze della gara n. 79/2018, che venivano recepite nella procedura in esame, sul presupposto che Malacrida A.V.C. S.r.l. aveva partecipato al procedimento nella gara n. 79/2018, sostenendo il difetto dei presupposti giuridici e fattuali per l'esclusione dalla gara ai sensi del citato art. 80, comma 5 lett. m), del D. Lgs. 50/2016;

- successivamente, la Commissione escludeva Malacrida A.V.C. S.r.l., avendo riscontrato nella documentazione presentata elementi idonei ad alterare la serietà e l'indipendenza delle offerte; in particolare, la Commissione rilevava elementi tali da far presumere l'esistenza di forme di collegamento sostanziale tra le suddette imprese e da far ritenere che le

rispettive offerte fossero riconducibili ad un unico centro decisionale, in violazione dell'art. 80, comma 5, lett. m), del Codice dei Contratti e del Patto d'integrità (allegato al bando di gara e sottoscritto per accettazione), con il quale ciascuna impresa partecipante ad una gara pubblica del Comune di Milano dichiara: "di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara";

- la Commissione dava atto che tale violazione avrebbe comportato, oltre all'esclusione, la segnalazione all'Anac e l'escussione della cauzione provvisoria;

- con lettere del 4.2.2019, il Comune di Milano chiedeva quindi alla Compagnia Assicurativa di Malacrida A.V.C. S.r.l. l'escussione delle cauzioni provvisorie;

2) La ricorrente articola più censure, che possono essere trattate congiuntamente perché strettamente connesse sul piano logico e giuridico.

In particolare, si lamenta, in termini di difetto di istruttoria, eccesso di potere e carenza motivazionale, la mancata dimostrazione da parte della stazione appaltante dell'effettiva riferibilità dell'impresa F.lli Grignola S.a.s. e dell'impresa Malacrida A.V.C. S.r.l. ad un unico centro decisionale, tale da giustificare l'esclusione impugnata.

Inoltre, si censura la violazione delle garanzie partecipative e, sotto altro profilo, l'insussistenza dei presupposti per la comunicazione all'Anac e per l'escussione della garanzia provvisoria.

Le censure non possono essere condivise.

2.1) Preliminarmente, va precisato il quadro normativo e interpretativo di riferimento.

L'esclusione si basa sull'applicazione dell'art. 80, comma 5 lett. m), del D. Lgs. 50/2016, ove si prevede che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: "m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale".

In sede di interpretazione della norma, la giurisprudenza, condivisa dal Tribunale (cfr. Tar Lombardia Milano, sez. I, n. 1918/2018; Tar Lombardia Milano, sez. I, n. 2248/2016; Consiglio di Stato, sez. V, n. 1265/2010), ha precisato che:

- l'accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale costituisce motivo in sé sufficiente a giustificare l'esclusione delle imprese dalla procedura selettiva, non essendo necessario verificare che la comunanza a livello strutturale delle

imprese partecipanti alla gara abbia concretamente influito sul rispettivo comportamento nell'ambito della gara, determinando la presentazione di offerte riconducibili ad un unico centro decisionale;

- ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivo, autonomo e svincolato da valutazioni a posteriori di tipo qualitativo, rappresentato dall'esistenza di un collegamento sostanziale tra le imprese, con la necessaria precisazione che lo stesso debba essere dedotto da indizi gravi, precisi e concordanti (C.d.S., Sez. V, n. 1265/2010);

- tale interpretazione garantisce la giusta tutela ai principi di segretezza delle offerte e di trasparenza delle gare pubbliche nonché della parità di trattamento delle imprese concorrenti, principi che verrebbero irrimediabilmente violati qualora si ritenesse di correlare l'esclusione dalla gara di imprese in collegamento sostanziale ad una posteriore valutazione sul contenuto delle offerte (T.A.R. Lombardia, I sezione, n. 2248/2016);

- è ravvisabile un centro decisionale unitario laddove tra imprese concorrenti vi sia intreccio parentale tra organi rappresentativi o tra soci o direttori tecnici, vi sia contiguità di sede, vi siano utenze in comune (indici soggettivi), oppure, anche in aggiunta, vi siano identiche modalità formali di redazione delle offerte, vi siano strette relazioni temporali e locali nelle modalità di spedizione dei plichi, vi siano significative vicinanze cronologiche tra gli attestati SOA o tra le polizze assicurative a garanzia delle offerte. La ricorrenza di questi indici, in numero sufficiente e legati da nesso oggettivo di gravità, precisione e concordanza tale da giustificare la correttezza dello strumento presuntivo, è sufficiente a

legittimare l'esclusione dalla gara dei concorrenti che si trovino in questa situazione;

- il semplice collegamento può quindi dar luogo all'esclusione da una gara d'appalto solo all'esito di puntuali verifiche compiute con riferimento al caso concreto da parte dell'Amministrazione che deve accertare se la situazione rappresenta anche solo un pericolo che le condizioni di gara vengano alterate (T.A.R. Sardegna, n. 163/2018).

2.2) Il provvedimento di esclusione impugnato è aderente ai principi ora indicati.

In primo luogo, è infondata la doglianza diretta a contestare la mancata sussistenza, nel caso concreto, della situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, atteso che non è questa la ragione per cui l'impresa è stata esclusa, fermo restando che l'art. 80 lett. m) cit. prevede come autonomo presupposto di esclusione la presentazione di offerte riconducibili ad un unico centro decisionale, a prescindere dalla sussistenza della situazione disciplinata dall'art. 2359 c.c..

Sotto altro profilo, il Comune ha basato l'esclusione su plurimi elementi, che compongono un quadro di indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a supportare la determinazione gravata.

Invero, il Comune, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, non ha basato l'esclusione su pochi ed irrilevanti elementi indiziari, ma ha preso in esame un rilevante numero di fatti rivelatori in concreto dell'esistenza di un unico centro decisionale, consistenti in vicende societarie, intreccio di legami parentali, somiglianze della

documentazione di gara, anche con specifico riferimento alla modulistica utilizzata, numerose partecipazioni comuni delle due imprese ad altre e precedenti gare del Comune di Milano e pregressi e costanti rapporti di collaborazione tra le stesse, coincidenza dell'organismo di attestazione SOA delle due imprese, coincidenza della compagnia assicurativa ed agenzia territoriale che ha rilasciato le polizze fideiussorie ad entrambe le imprese e del giorno di autentica delle stesse, ripetute presenze del sig. Pierluigi Malacrida - socio accomandatario dell'impresa F.lli Grignola S.a.s. - in occasione di attività di specifico interesse dell'impresa Malacrida A.V.C. S.r.l..

In particolare:

a) quanto alle cariche societarie, risulta che in F.lli Grignola S.a.s. i soci accomandatari sono Grignola Vittorio e Malacrida Pierluigi, socio accomandante è Malacrida Luciano, mentre in Malacrida A.V.C. S.r.l.: amministratore unico e socio unico è Malacrida Erica, procuratore speciale (con poteri di legale rappresentanza anche inerenti la partecipazione alle gare d'appalto) è Grignola Marco.

b) quanto ai rapporti familiari risulta che Malacrida Erica, amministratore unico e socio unico della Malacrida A.V.C. S.r.l., è sorella di Malacrida Pierluigi nonché figlia di Malacrida Luciano, rispettivamente socio accomandatario e socio accomandante della F.lli Grignola S.a.s.; per contro, Grignola Vittorio, socio accomandatario della F.lli Grignola S.a.s. è fratello di Grignola Marco, procuratore speciale della Malacrida A.V.C. S.r.l..

Insomma, è evidente che le due imprese sono rappresentate e gestite dai due gruppi familiari, Malacrida e Grignola, con la precisazione che, in ciascuna delle due società, si ritrovano nei ruoli decisionali soggetti appartenenti ad entrambi i gruppi familiari.

Del resto, si tratta di imprese di piccole dimensioni, sicché la reciproca presenza di ciascuno dei due gruppi familiari nell'apparato organizzativo e gestorio di ciascuna delle due società assume spiccata valenza indiziaria dell'esistenza di un unico centro decisionale.

c) quanto alle vicende societarie, la documentazione in atti evidenzia che l'impresa F.lli Grignola S.a.s. è stata costituita il 20.3.1995, mentre l'impresa Malacrida A.V.C. S.r.l. è stata costituita il 14.3.2011 e, in data 29.3.2011, ha stipulato con l'impresa F.lli Grignola S.a.s. un contratto d'affitto di ramo d'azienda per una durata di 72 mesi, tuttora in corso in quanto rinnovato tacitamente di anno in anno, in assenza di disdetta delle parti, come confermato dalle imprese in sede di partecipazione al procedimento.

E' evidente che anche sul piano dei rapporti societari sussiste una stretta connessione tra le due aziende, tanto che la Malacrida A.V.C. S.r.l. opera sulla base del contratto di affitto di un ramo di azienda operante da anni tra le parti.

d) quanto alle attestazioni soa, la stazione appaltante ha documentato che l'impresa F.lli Grignola S.a.s. ha ottenuto la certificazione soa, per la prima volta, il 2.5.2004, attestazione regolarmente rinnovata fino alla soa n. 3380/25/00, rilasciata dall'organismo di attestazione Soa Nazionale

Costruttori in data 30.4.2010, con scadenza della validità triennale in data 29.4.2013. Tale SOA non è più stata rinnovata, l'ultima modifica è del 23.2.2011, in quanto integralmente oggetto del contratto di affitto di ramo d'azienda con l'impresa Malacrida A.V.C. S.r.l.. L'impresa ha ottenuto una nuova certificazione in data 11.10.2016 con l'organismo di attestazione Cqop Soa.

Per contro, l'impresa Malacrida A.V.C. S.r.l. ha ottenuto la certificazione SOA - per la prima volta il 19.4.2011 - con soa n. 3391/25/00, rilasciata dal medesimo organismo di attestazione Soa Nazionale Costruttori a seguito dell'affitto del ramo d'azienda.

Non solo, l'attestazione soa è stata rilasciata per le medesime categorie e classifiche e la medesima certificazione ISO per le quali risultava attestata, con la soa n. 3380/25/00 di cui sopra, l'impresa F.lli Grignola S.a.s.; e ancora, attualmente l'impresa è in possesso di certificazione soa con l'organismo di attestazione Cqop Soa il medesimo dell'impresa F.lli Grignola S.a.s..

Insomma, fino al 2016 l'organismo di attestazione soa è stato per entrambe le imprese la società Soa Nazionale Costruttori, quindi, allorché nel 2016 le suddette imprese hanno deciso di cambiare organismo di attestazione, la scelta è caduta sul medesimo soggetto, l'organismo di attestazione Cqop Soa.

Si tratta di dati oggettivi, che, nel complesso degli intrecci di vario genere esistenti tra le due società, non possono essere ridotti a mere

coincidenze, ma sono espressivi dell'effettiva riferibilità dei due operatori ad un solo centro decisionale.

e) quanto alla coincidenza nella partecipazione a gare, va osservato che l'impresa F.lli Grignola S.a.s. ha partecipato, oltre che all'appalto oggetto del presente ricorso, a 11 altre gare bandite dalla medesima stazione appaltante e per 8 di queste è stata rilevata sempre anche la partecipazione dell'impresa Malacrida A.V.C. S.r.l., mentre, per le rimanenti 3, l'impresa F.lli Grignola S.a.s. (operatore invitato) ha sempre indicato, nella terna dei subappaltatori, l'impresa Malacrida A.V.C. S.r.l.

f) quanto agli interventi di Pierluigi Malacrida, socio accomandatario dell'impresa F.lli Grignola S.a.s., in attività di interesse dell'impresa Malacrida A.V.C. S.r.l., la stazione appaltante ha evidenziato che: 1) in occasione di una richiesta di accesso agli atti presentata in data 5.4.2018 dall'impresa Malacrida A.V.C. S.r.l., per gli appalti nn. 46/2016 e 47/2016, è stato delegato al ritiro della documentazione il sig. Malacrida Pierluigi, socio accomandatario dell'impresa F.lli Grignola S.a.s.; 2) in occasione della sottoscrizione di recenti contratti con l'impresa Malacrida A.V.C. S.r.l., avvenuta in forma pubblica nella sede comunale di Piazza Scala 2, alla presenza del direttore dell'Area Gare Opere Pubbliche, firmatario del contratto per il Comune di Milano, la sig.ra Malacrida Erica, amministratore unico e socio unico dell'impresa firmataria del contratto, si è presentata accompagnata dal sig. Malacrida Pierluigi, fratello e socio accomandatario dell'impresa F.lli Grignola S.a.s..

Gli elementi sopra riferiti, non contraddetti nella loro oggettività dalle deduzioni difensive, palesano la sussistenza tra le due imprese in esame di intrecci di varia natura che dimostrano la loro riconducibilità ad un unico centro decisionale, palesato da indizi gravi, precisi e concordanti, che l'amministrazione ha valutato in modo del tutto ragionevole.

Del resto, il provvedimento di esclusione impugnato dà conto in modo puntuale degli elementi di fatto ora riferiti e presenta un corredo motivazionale che consente di comprendere le ragioni di fatto e di diritto sottese alla determinazione assunta, la quale, del resto e come già evidenziato, esprime un giudizio del tutto ragionevole e coerente con il criterio dell'*id quod plerumque accidit*, sicché risulta priva dei vizi logici denunciati dalla ricorrente.

Sotto altro profilo, è del tutto irrilevante che l'amministrazione non abbia evidenziato l'effettiva incidenza, sul contenuto delle offerte presentate, del collegamento esistente tra le due imprese, poiché si tratta di un profilo irrilevante ai fini dell'esclusione per sussistenza di un unico centro decisionale, come più volte chiarito dalla giurisprudenza già citata.

Ne deriva l'infondatezza sia della doglianza diretta a contestare l'esistenza dei presupposti di fatto dell'esclusione, sia delle censure di carenza istruttoria, difetto motivazionale e di eccesso di potere per vizi logici.

2.3) Parimenti, è infondata la censura diretta a lamentare la violazione delle garanzie partecipative.

La ricorrente lamenta di non avere ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'esclusione, in quanto l'amministrazione si è limitata a recepire l'istruttoria eseguita nella parallela gara 79/2018, nel corso della quale è stata contestata alla ricorrente la medesima fattispecie, è stato comunicato l'avvio del procedimento e la ricorrente ha articolato le proprie difese in sede procedimentale.

Insomma, le risultanze istruttorie relative ad un confronto procedimentale svolto proprio con Malacrida A.V.C. S.r.l. in relazione al medesimo oggetto, seppure nel contesto di un diverso appalto, sono state acquisite nella gara in esame ed utilizzate per escludere la ricorrente. Sul punto, il Tribunale evidenzia che, in generale, il recepimento dell'istruttoria da un procedimento ad un altro è giuridicamente possibile, ma resta fermo che tale *modus operandi* deve garantire al soggetto direttamente interessato la possibilità di interloquire con l'amministrazione.

La giurisprudenza ha da tempo precisato che la comunicazione di avvio del procedimento non deve risolversi in un mero formalismo, ma, in ragione della complessità degli accertamenti da compiere, deve porre il soggetto interessato in condizione di interloquire in modo specifico sui profili che l'amministrazione ritiene rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento finale (in argomento, Tar Lombardia Milano, sez. IV, 27 marzo 2014, n. 818).

Ciò in coerenza con la ratio della comunicazione di avvio del procedimento (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 1 febbraio 2013, n. 617), che è espressione formale della dimensione garantistica e partecipativa, che l'art. 7 della legge 1990 n. 241, così come il successivo art. 10 bis, ha inteso dare al procedimento amministrativo, sia pure col temperamento, introdotto dall'art. 21 octies del testo normativo in questione, che limita l'annullabilità dei provvedimenti per vizi formali.

Nel caso di specie non si è verificata alcuna sostanziale violazione delle garanzie partecipative.

Invero, sulle questioni di fatto e di diritto, sottese alla causa di esclusione ritenuta sussistente nel caso di specie, la ricorrente ha interloquuto con l'amministrazione in una gara parallela, svolta nel medesimo contesto temporale.

Non solo, nella procedura n. 79/2018 la comunicazione di avvio del procedimento, pur presentando un contenuto sintetico, era tale da consentire alla ricorrente di presentare le proprie deduzioni difensive in sede procedimentale.

In ogni caso, resta fermo che la ricorrente neppure in sede processuale ha addotto elementi di fatto tali da escludere la sussistenza delle risultanze istruttorie valorizzate dall'amministrazione, né ha indicato quali fatti o profili giuridici avrebbe potuto dedurre nel corso del procedimento concluso con l'esclusione impugnata qualora avesse ricevuto una specifica comunicazione ex art. 7 della legge 1990 n. 241.

Sul punto va ribadito che è ormai acquisito, in forza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il valore necessariamente sostanziale delle garanzie partecipative, che non sono violate per il mero fatto dell'omissione di una comunicazione stabilita dalla legge, o in ragione dell'incompletezza del suo contenuto, ma solo quando si verifica l'effettiva frustrazione della possibilità per l'interessato di sottoporre all'amministrazione dati di fatto o di diritto idonei ad incidere sulla determinazione finale (cfr. in ordine alla valenza necessariamente sostanziale delle garanzie partecipative, si considerino ex multis: T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03 luglio 2009, n. 6451; Consiglio di Stato, sez. V, 02 febbraio 2010, n. 431; Consiglio di Stato, sez. VI, 29 luglio 2008, n. 3786; Tar Lombardia Milano, sez. IV, 2 luglio 2015, n. 1528).

La situazione da ultimo indicata non è rinvenibile nel caso di specie, con conseguente infondatezza della censura in esame.

Quanto alla comunicazione effettuata all'Anac dalla stazione appaltante, è evidente che si tratta di un atto dovuto e vincolato, sicché non si configura alcuna illegittimità commessa dalla stazione appaltante nell'effettuazione della detta comunicazione; parimenti, è del tutto legittima l'escussione della cauzione in conseguenza dell'esclusione disposta dalla stazione appaltante, con la precisazione che le censure formulate sul punto sono connotate da spiccata genericità.

Va, pertanto, ribadita l'infondatezza delle censure formulate.

L'insussistenza dei profili di illegittimità dedotti dalla ricorrente esclude la configurabilità dei presupposti della responsabilità risarcitoria

dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2043 c.c., con conseguente infondatezza anche della domanda di risarcimento del danno.

3) In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra la ricorrente e il Comune di Milano, secondo gli importi liquidati in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando:

- 1) respinge il ricorso indicato in epigrafe;
- 2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Milano, liquidandole in euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Mauro Gatti, Consigliere

Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Fabrizio Fornataro**

**IL PRESIDENTE**  
**Domenico Giordano**

## IL SEGRETARIO